

tradizionali che fanno del bosco una testimonianza significativa della cultura locale.

- legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 (Norme sull'istituzione e il funzionamento delle Comunità montane) con la quale sono state costituite le 19 Comunità montane venete.
- legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) con la quale sono assegnati nuovi compiti alle Comunità montane, in particolare:
 - a) il mantenimento delle aree prative;
 - b) lo sfalcio dei prati incolti, prioritariamente di quelli prossimi alle aree urbane e turistiche;
 - c) il controllo della vegetazione infestante nelle superfici abbandonate;
 - d) la manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni;
 - e) il recupero e la manutenzione delle infrastrutture interaziendali, della sentieristica e della viabilità interpoderale, ivi compresa la sistemazione delle scarpate e ogni altro intervento atto ad assicurarne la transitabilità;
 - f) le cure colturali ai soprassuoli boschivi o comunque arborati, ivi compresa la pulizia del sottobosco e gli interventi fitosanitari nelle formazioni di interesse turistico ricreativo.
 - g) la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua non demaniali mediante lavori di decespugliamento in alveo, sghiaimento e ricomposizione degli argini;
 - h) la manutenzione ordinaria dei torrenti, secondo un programma definito in accordo con le strutture regionali competenti, cui resta in capo il procedimento autorizzatorio, mediante lavori di decespugliamento in alveo, sghiaimento e ricomposizione degli argini;
 - i) la costruzione, sistemazione e manutenzione della viabilità rurale di uso pubblico.

Vengono inoltre delegate le seguenti competenze:

- manutenzione territoriale finalizzata alla riduzione del rischio di incendio di vegetazione quali la ripulitura del sottobosco, le cure colturali ed i diradamenti, lo sfalcio dei prati, la ripulitura degli incolti e delle aree marginali;
- progettazione, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture di supporto all'attività antincendio quali la viabilità di servizio, i punti di approvvigionamento idrico, le piazzole per gli elicotteri, i depositi di materiali e attrezzature;
- vigilanza delle aree maggiormente a rischio anche attraverso il coordinamento operativo dei corpi di volontari antincendio convenzionati con la Regione;
- diffusione delle informazioni ai cittadini per favorire comportamenti prudenti e responsabili da parte dei frequentatori delle aree boscate, nonché realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di educazione ambientale, in particolare, in ambito scolastico.

Risorse attivate e fondo regionale della montagna

La Regione Veneto ha costituito il "Fondo regionale per la montagna" con l'art. 17 della L.R. n. 19/92 a favore delle Comunità montane per l'attuazione delle iniziative previste dalla Legge 97/94 e dal D.Lgs. 504/92 nonché dalla citata legge regionale e la L.R. n.2/94. Per il 2001 tale fondo è pari a L. 10.922.388.663 (€ 564.0942,98) il quale viene ripartito con i seguenti criteri:

- a) 20% in proporzione alla superficie territoriale montana;
- b) 20% in rapporto alla popolazione residente nel territorio montano;
- c) 20% in rapporto allo stato di dissesto idrogeologico;
- d) 20% in rapporto alle condizioni economico sociali determinate dal grado di spopolamento registrato nell'ultimo biennio;
- e) 20% in base all'altimetria media dei centri abitati compresi nel territorio della Comunità.

Con riferimento alle spese di funzionamento già ricompreso nel fondo di cui sopra, nel corso del 2001 è stata prevista una ulteriore assegnazione di lire 1.000.000.000 (€ 516.456,90) per far fronte alle nuove funzioni delegate.

Interventi di manutenzione idraulico-forestale

Con legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 (Legge forestale regionale) viene data attuazione al programma annuale di interventi di difesa idrogeologica e di sistemazione idraulico-forestale che per l'anno 2001 ha comportato un impegno complessivo di 12.000.000.000 (6.197.482,79) dei quali 4.750.000.000 (2.453.170,27) destinati agli interventi compresi nell'ambito territoriale delle Comunità montane.

Vengono eseguiti, in particolare, interventi di recupero di aree in frana, di sistemazioni idraulico di corsi d'acqua montani e di miglioramento strutturale dei popolamenti forestali.

Interventi per il mantenimento del patrimonio agro-silvo-pastorale

Con gli art. 25 e 26 della sopracitata Legge sono finanziati interventi di mantenimento e miglioramento patrimonio agro-silvo-pastorale di proprietà pubblica e privata; nel corso del 2001 è stato ripartito alle Comunità montane L. 930.000.000 (480.304,92) per interventi in tale settore.

Interventi riguardanti la lotta agli incendi boschivi

La Regione del Veneto annovera, tra i suoi compiti istituzionali, quelli legati alla previsione, prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

Con Deliberazione del Consiglio regionale 30 giugno 1999 n. 43 è stato approvato il "Piano regionale antincendi boschivi" con il quale viene pianificata la politica dell'intero settore.

Detta attività è attuata da squadre specializzate dei Servizi Forestali Regionali, avvalendosi del fondamentale supporto operativo delle Organizzazioni dei Volontari Antincendi Boschivi. Le Organizzazioni di Volontari Antincendi Boschivi legalmente riconosciute ed espressamente convenzionate con la Regione sono a tutt'oggi circa un centinaio, capillarmente distribuite in tutte le sette province del Veneto.

I Servizi Forestali Regionali, articolati a livello provinciale, dispongono tutti di squadre per il pronto intervento antincendio, costituite da operai specializzati assunti con contratti a tempo indeterminato, dirette da tecnici forestali del ruolo regionale e dotate di automezzi speciali e di specifiche attrezzature individuali e di squadra.

Per gli interventi in tale settore, costituiti da attività formativa del personale, acquisto di materiali e attrezzature specialistiche e lotta diretta, anche con impiego di elicottero, sono stati stanziati lire 3,5 miliardi (1.807.599,15)

Piani di riassetto forestale

Oggi, pressoché tutto il territorio pubblico interessato da soprassuoli boschivi risulta soggetto a Piani di riassetto di durata decennale, mentre i piani di riordino forestale costituiscono una soluzione per una corretta gestione di quei territori caratterizzati da una eccessiva frammentazione e da una mancanza di individuazione dei proprietari. Detti piani di riordino forestale vengono realizzati sul territorio silvo-pastorale non ancora interessato dai piani di riassetto forestale.

Gli interventi di natura selvicolturale ipotizzati, unitamente a quelli previsti nei Piani di riassetto forestale, hanno carattere di priorità sia nell'ambito della programmazione regionale che in quella delle Comunità Montane e rappresentano la fonte normativa e la base conoscitiva generale su cui programmare tutta la politica forestale regionale.

In tale settore sono finanziati, a totale carico della Regione, la redazione e il rinnovo dei Piani di riassetto forestale.

1.1.19 Provincia Autonoma di Bolzano

Assetto istituzionale delle competenze:

L'assetto istituzionale delle competenze della Ripartizione Foreste della Provincia Autonoma di Bolzano è regolato dalla legge provinciale 21 ottobre 1996 n° 21 e comprende:

- l'alpicoltura
- caccia e pesca
- settore silvo-pastorale
- miglioramenti fondiari e bonifica montana
- servizio di vigilanza
- difesa del suolo e del bosco
- pianificazione forestale
- formazione ed aggiornamenti

Il servizio provinciale forestale, tramite la sua organizzazione periferica, ha il compito di conservare integre e perpetuare le funzioni del bosco. Il suo compito primario è quindi di mettere in atto quei provvedimenti utili a garantire l'ottimizzazione delle funzioni del bosco.

Dai compiti fissati per legge si delineano i fini che il Servizio Forestale persegue che sono orientati principalmente alla perpetuazione e al miglioramento del bosco a beneficio della collettività intera. Il fine principale della politica forestale in Alto Adige viene ad essere quindi il mantenimento del bosco nelle sue funzioni e nella sua estensione territoriale attuale, nonché, dove è necessario, di ampliarlo e di garantire il suo buon governo.

Quadro legislativo e attuazione della legge n. 97/94

L'Azienda Provinciale Foreste e Demanio amministra e gestisce le proprietà boschive nonché i territori demaniali della Provincia Autonoma di Bolzano. La legge istitutiva è la legge provinciale del 17.10.1981 n. 28, che regola l'attività istituzionale ed economica dell'Azienda, dotata di propria autonomia amministrativa e personalità giuridica.

Il settore silvo-pastorale è regolato dalla legge forestale (LP n. 21/96) e dal regolamento dell'ordinamento forestale (DPGP 29/00)

Si tratta di una legge che si inserisce nell'ambito di una politica economica e idraulica in materia di boschi e di terreni montani più ampia e che prende in tutela terreni di qualsiasi natura e destinazione in particolare dei boschi,

dei prati di montagna e dei pascoli. Particolare attenzione è rivolta a perpetuare nel tempo e salvaguardare le funzioni protettive, produttive e di habitat oltre che quelle igienico-estetico-ricreative del bosco.

Questi obiettivi vengono perseguiti attraverso quattro strategie:

- imposizione del vincolo a scopo idrogeologico-forestale (questo vincolo può essere imposto anche solo temporaneamente);
- realizzazione in economia diretta di costruzioni nel settore idraulico, idraulico-forestale e idraulico-agrario per la conservazione della stabilità del suolo;
- interventi generali a favore dei boschi, dei pascoli montani e dell'agricoltura montana ed incentivazione;
- consulenza ed assistenza gratuita per i proprietari dei beni silvo-pastorali e gli operatori forestali.

L'incentivazione comprende contributi per interventi selvicolturali, per i pascoli e i terreni montani e per risarcimenti in caso di avversità atmosferiche.

Legge sulla raccolta dei funghi (LP 18/91)

Il 19 giugno 1991 il Consiglio Provinciale ha approvato la nuova legge che disciplina la raccolta dei funghi, entrata poi in vigore il successivo 30 ottobre. Con un decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 30 del 20 luglio 1994 è stato modificato il primo regolamento d'attuazione (approvato con DPGP del 21/07/1992 n. 30) alla suddetta legge con la conseguenza che ai proprietari, affittuari, usufruttuari, e loro rispettivi familiari conviventi non serve più il documento previsto originariamente dalla legge, ma devono solo dimostrare la loro posizione con un documento d'identità valido.

Nel 2000 con decreto della Giunta Provinciale (17 aprile 2000, n. 1262) è stata aumentata la tassa fissa per persona (cittadini non residenti nel comune) e per giorni pari del mese da 5.000 a 10.000 lire.

Divieti di transito (LP 10/90)

Il traffico dei veicoli nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico e paesaggistico è stato regolamentato dalla legge provinciale dell'08 maggio 1990, n. 10. Di conseguenza è totalmente proibita, sulle strade interpoderali, forestali e di accesso ai pascoli chiuse al traffico, la circolazione di veicoli a motore. Significato e scopo di questi divieti è la protezione dell'ambiente da qualsiasi tipo di disturbo inutile.

Legge sulla caccia

La caccia è regolamentata dalla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche). Nel 2000 la normativa che disciplinava la gestione faunistica nonché l'amministrazione delle riserve di diritto sino allora in vigore è stata abrogata e sostituita con un nuovo regolamento relativo alle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia. In concreto da un lato è stato raggiunto un maggiore ancoraggio degli aspetti agricolo-forestali ed ecologici della caccia e dall'altro lato, con l'equiparazione delle trasgressioni al regolamento provinciale sulla caccia alle violazioni amministrative, è stata istituita una maggiore certezza giuridica.

Legge sulla pesca (LP 28/78)

La pesca è regolamentata dalla legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28 e relative norme di attuazione. Nel 2000 il Consiglio provinciale ha approvato la modifica della legge provinciale sulla pesca (L.P. 11 febbraio 2000, n. 4); con tale nuova normativa si è potuto garantire la salvaguardia degli habitat acquatici e semplificare i vari provvedimenti amministrativi.

Interventi riguardanti il mantenimento del patrimonio agro-silvo-pastorale***Cure colturali***

La maggior parte dei boschi dell'Alto Adige contribuisce in modo indiscutibile a preservare il territorio contro la forza della natura e a migliorare la qualità della vita. Spesso, tuttavia, il riscontro economico di questi boschi è oltremodo insignificante. Inoltre affinché le loro funzioni sociali possano essere conservate in modo durevole, sono indispensabili interventi colturali e di mantenimento. I proprietari boschivi possono richiedere adeguati contributi economici per le funzioni protettive, sociali e ricreative che sono indirettamente a loro disposizione.

Frequenti interventi nelle classi più giovani (novelletto, perticaia) favoriscono nei futuri complessi boschivi un aumento della resistenza contro eventi meteorici straordinari (schianti da neve, schianti da vento...). I diradamenti rappresentano inoltre per i proprietari boschivi una continua fonte di reddito come pure un rafforzamento dell'incremento della massa legnosa dei complessi boschivi.

Nell'anno passato sono stati ammessi a finanziamento 248 progetti di diradamento e interventi connessi (strade forestali: km 5,630) per un ammontare

di Lire 2.905.133.500; i contributi erogati per questi interventi erano pari a Lire 1.500.000.000.

Piani di gestione silvo-pastorali

La redazione di piani di gestione silvo-pastorali è regolata dagli art. 13 e 16 della L.P. del 21 ottobre 1996, n. 21 (legge forestale). L'articolo 20 di questa legge prevede per la redazione e la revisione dei piani di gestione contributi che non possono essere superiori al cinquanta per cento dell'importo di spesa riconosciuta.

Nell'anno passato l'ammontare complessivo dei costi ammessi a finanziamento per i piani di gestione elaborati risultava pari a Lire 238.800.000, a fronte di Lire 112.650.000 di contributi erogati.

Migliorie pascolive

Con il sostegno economico della legge forestale si è proseguito anche quest'anno il programma di sostegno delle malghe e particolare attenzione è stata dedicata al miglioramento delle infrastrutture ed in particolar modo dei collegamenti, risanamento e costruzione di edifici alpestri, come pure degli allacciamenti idrici ed elettrici. I lavori colturali, eseguiti con particolare riguardo al rispetto delle esigenze paesaggistiche ed ambientali, si sono limitati ai terreni pascolivi migliori e suscettibili di miglioramento.

Per migliorie pascolive sono stati ammessi a finanziamento nel 2000 progetti per un preventivo di spesa di Lire 4.686.209.700 corrispondenti a Lire 3.136.234.970 di contributi erogati.

Premi per l'alpeggio

Nel corso del 2000 sono stati concessi premi per l'alpeggio ai sensi del Regolamento CEE 2078/92.

Le prescrizioni previste dalla precedente direttiva a favore delle "zone sensibili" sono rimaste invariate e in particolare quella che fissa il carico di bestiame ammissibile pari a 2,5 ha di superficie per U.B.A.(unità di bestiame adulto) alpeggiata.

Miglioramenti fondiari delle infrastrutture, bonifica montana e relative incentivazioni

Ai sensi della legge forestale vengono incentivate diverse infrastrutture, di seguito riportate, indispensabili per il consolidamento del reddito delle popolazioni montane, ed infine per evitare l'esodo dalla montagna.

Nell'anno 2000 sono stati ammessi a finanziamento 506 progetti per un costo complessivo di Lire 44.653.388.947, a fronte di un totale di contributi erogati di Lire 32.403.130.228.

Tali progetti riguardano:

- 248 rimboschimenti e diradamenti;
- 175 opere di costruzione, rifacimento ed asfaltatura di strade rurali, di strade di accesso ai masi e forestali;
- 33 miglioramenti di pascoli;
- 50 acquedotti.

Sussidi in caso d'emergenza

L'articolo 50 della legge provinciale del 21 ottobre 1996, nr. 21 (legge forestale), prevede la concessione di sussidi in caso d'emergenza. Sono ammessi a sussidio le iniziative dirette:

- all'eliminazione di danni causati da avversità atmosferiche, alluvioni, valanghe e smottamenti di terreni ad infrastrutture di prevalente carattere agrario o forestale realizzate o realizzabili con l'aiuto di leggi di incentivazione agrarie e forestali;
- alla tutela dei boschi da infestazioni di insetti e funghi provocate da avversità atmosferiche, alluvioni, valanghe e smottamenti di terreni;
- alla prevenzione di danni forestali, che possono essere provocati da avversità atmosferiche, alluvioni, valanghe e smottamenti di terreni.

Nel 2000 sono stati ammessi a finanziamento 158 domande per un ammontare complessivo di Lire 2.500.000.000.

Contributi per impianti per l'esbosco

Ai sensi dell'art. 49 della L.P. 21 del 21.10.1996 sono stati ammessi a finanziamento 23 impianti per l'esbosco, in particolare verricelli e gru a cavo per un ammontare complessivo di Lire 1.399.869.000 pari a Lire 590.895.900 di contributi erogati.

Manutenzione delle strade rurali

La Legge Provinciale 22/11/88, n. 50 regola la manutenzione delle strade rurali. Nel 2000 sono stati così erogati Lire 3.999.810.400 per contributi relativi a 3.510,704 km; la quota media varia da 725 Lire/ml a 1.544 Lire/ml in funzione del numero degli sgomberi neve annui e delle caratteristiche tecniche della strada.

Lavori effettuati in economia diretta

Questi comprendono quasi esclusivamente quei provvedimenti rivolti ad un generale miglioramento delle condizioni sostanziali dei nostri complessi boscati e rivolti a migliorare la sicurezza degli insediamenti. Per la mancanza delle spese, sia di progettazione che di direzione lavori da una parte, e per la costante e diretta sorveglianza dei lavori dall'altra, è garantito un efficiente e razionale investimento dei capitali.

Gli interventi si riferiscono sia ai lavori in economia dei distretti forestali, come anche a quelli dei lavori nei vivai forestali, al programma speciale "Rimboschimento Val Venosta", alle iniziative per l'impiego dei disoccupati come la L.P. n. 11/86, sia per il rilevamento dei danni boschivi e per l'elaborazione di piani economici. Poichè trattasi in gran parte di lavori di manodopera, presso i Servizi Forestali Provinciali è impiegato ogni anno un gran numero di lavoratori.

1.1.20 Provincia Autonoma di Trento

Assetto istituzionale delle competenze.

Come noto, la Provincia Autonoma di Trento gode di una situazione particolare riferita ad una forma istituzionale di autonomia speciale, sia in campo legislativo sia nella gestione delle risorse, che le consente di agire direttamente nell'ambito delle proprie competenze primarie nella gestione di un bilancio provinciale in riferimento alle risorse finanziarie proprie.

Altrettanto notoria è la situazione orografica della provincia che la pone per la totalità della propria superficie in area montana per eccellenza.

Tale situazione comporta che tutte le iniziative ricomprese nelle azioni programmate dai diversi settori, e rilevabili dalla destinazione delle singole risorse di bilancio, si riconducano in definitiva al principio di migliorare le condizioni generali delle aree di montagna.

Si riassumono di seguito alcune attività proposte e realizzate, nel corso dell'ultimo anno, dagli Enti provinciali che curano i vari settori.

Dipartimento Agricoltura e alimentazione

L'Assessorato Agricoltura, attraverso il Dipartimento ed i singoli servizi, attua la politica agricola provinciale come proposta negli indirizzi dalla Giunta provinciale. Precipuamente la linea principale di sviluppo viene orientata alle situazioni di montagna, ove gli obiettivi sono rivolti in particolare alla conservazione del territorio, alla promozione dell'immagine del trentino attraverso la diffusione dei suoi prodotti, ottenuti nel rispetto delle norme previste dai protocolli di autodisciplina che ne garantiscono la salubrità. Viene ritenuta fondamentale la ricerca delle situazioni per adeguare i redditi degli agricoltori che operano nelle zone svantaggiate di montagna al fine di giustificare la loro permanenza nell'attività, riducendo l'abbandono delle aree montane più difficili.

Tutte le iniziative programmate ed in bilancio, comprese quelle soggette a finanziamento o cofinanziamento della CE, vengono orientate a favorire la permanenza degli operatori agricoli nelle aree di montagna sia con il dichiarato scopo di svilupparne le attività agricole quanto di adottare misure volte alla tutela agroambientale del territorio.

Servizio Azienda speciale di sistemazione montana

Provvede ad interventi di sistemazione montana su tutto il territorio provinciale e li realizza in amministrazione diretta secondo programmi approvati dalla Giunta provinciale. Provvede agli interventi di difesa del territorio montano ed è preposto principalmente alla salvaguardia idraulica dei bacini montani, attraverso la costruzione e la manutenzione di tutto il patrimonio di opere di difesa idrogeologica, con competenza su un reticolo idrografico complessivo di oltre 4800 Km di lunghezza. Gode di uno stanziamento di bilancio di L. 32.950 milioni per l'anno 2000.

Servizio faunistico

Oltre a disciplinare l'attività venatoria al fine di mantenere e migliorare l'equilibrio dell'ambiente, attua la politica faunistica provinciale attraverso il "Progetto fauna" che rappresenta un valido principio di tutela della fauna selvatica, quale patrimonio indisponibile, nell'interesse delle comunità favorendone la conservazione ed il miglioramento in armonia con le risorse ambientali e con le esigenze dell'economia agricola - forestale.

Servizio Foreste

Molto varia ed articolata l'attività di questo servizio che copre azioni ed interventi specificamente rivolti alla foresta ed all'ambiente montano, nell'ottica sia di mantenere e migliorare nella produzione forestale il patrimonio boschivo quanto di promuovere interventi di natura prettamente ambientale, attraverso diretta esecuzione di opere o con l'incentivazione di interventi. Si ricorda che lo stesso ha ottenuto recentemente certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, grazie alle sue capacità di gestione. A base delle attività, oltre alle consuete attività di sorveglianza e di controllo generale circa le situazioni dei vincoli idrogeologici vengono prodotti ed eseguiti programmi culturali interessanti le produzioni boschive, dai vivai alle assegnazioni ai tagli.

Servizio Parchi e Foreste demaniali:

Provvede alla trattazione degli affari in materia di parchi e foreste demaniali provinciali, agli adempimenti tecnico - amministrativi delle gestioni delle foreste demaniali e dei parchi naturali adottando le opportune misure di salvaguardia dei siti naturalistici di particolare pregio. Cura e disciplina la conservazione e la valorizzazione dei biotopi di valenza provinciale nonché quella

di tutte le aree protette, proponendo frequenti attività didattico - informative circa le loro potenzialità territoriali.

Piano di Sviluppo rurale - 2000 - 2006:

Come facilmente si desume dalla lettura del documento programmatico elaborato ai sensi del Reg. CE 1257/99, l'orientamento principale adottato nelle diverse misure riguarda principalmente lo sviluppo delle popolazioni rurali della Provincia Autonoma di Trento con concetti di miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di montagna, sollecitando l'economia rurale ad incrementare le attività a ridotto impatto sull'ambiente, a quelle che comportano l'introduzione di innovative posizioni di multiattività, ed alla ricerca di dimensioni produttive con carattere di sostenibilità.

Risorse finanziarie destinate ai territori di montagna

Nel seguente prospetto – i cui dati sono tratti dallo stato di previsione per l'anno 2000 - sono elencate, suddivise per aree omogenee, alcune voci di bilancio che hanno influenza sui finanziamenti diretti alle zone di montagna, ove le stesse godono di priorità negli investimenti.

AREA OMOGENEA	Importo Lire
Agevolazioni per le aziende agricole	49.057.000.000
Agevolazioni per le cooperative agricole	45.399.500.000
Infrastrutture agricole e riordinamento fondiario	46.623.211.000
Interventi per l'artigianato	44.840.000.000
Agevolazioni per il settore commerciale	14.892.000.000
Servizi per il turismo	61.301.000.000
Agevolazioni per gli operatori turistici	20.081.500.000
Piste da sci	11.639.000.000
Termalismo	12.073.700.000
Impianti a fune	24.646.000.000
Edilizia abitativa (funz./obiettivo)	239.939.500.000
Opere igienico - sanitarie	88.880.000.000
Viabilità	234.037.560.000
Trasporti pubblici (sp. c.)	85.952.000.000
Pianificazione urbanistica e tutela ambientale	44.693.000.000
Risorse forestali	19.980.000.000
Sistemazioni idraulico forestali	31.500.000.000
Foreste demaniali	4.480.000.000
Aree protette	14.578.000.000
Risorse faunistiche	2.603.000.000
Antincendi e protezione civile	27.046.000.000
Prevenzione calamità e interventi ripristino	21.357.000.000
Prevenzione rischio geologico	1.355.000.000
Opere di difesa idraulica	25.500.000.000

1.2 La Comunità montana nel processo di associazionismo comunale dopo il testo unico n. 267/2000.

Nella Relazione 2000 sullo stato della montagna, è stato affrontato il tema della precisazione della natura e del ruolo della Comunità montana alla luce del quadro ordinamentale che si è venuto formando negli ultimi anni, dalle “leggi Bassanini” sul conferimento delle funzioni amministrative dal centro alla periferia, sino alla legge n. 265/99 di riforma della legge n. 142/90 sull’assetto dei poteri locali ⁽¹⁾.

In questo capitolo ci si sofferma, in particolare, sulle forme associative e cooperative tra Comuni, con specifico riguardo alle Comunità montane in parallelo e simmetria con l’istituto delle Unioni di comuni.

Il quadro ordinamentale locale è ormai perfezionato con l’approvazione del Testo Unico recepito con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entrato in vigore il 13 ottobre 2000, che raccoglie e sistematizza la legislazione vigente sulle autonomie, inclusa la legge n. 265/99 di modifica della legge n. 142/90.

La Comunità montana, normata agli artt. 27 e 28, viene qualificata come unione di comuni montani, accentuando per tale via la funzione associativa della medesima, peraltro già individuata dalla sopraindicata legge n. 142 quando all’art. 29 affermò che ad essa spetta l’esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dalla Regione.

Il Testo Unico conferma inoltre la storica finalizzazione istituzionale della Comunità montana come soggetto deputato alla complessiva cura degli interessi delle zone montane.

Sembra così assumere particolare valenza generale la formula dell’Unione di comuni - voluta dal legislatore - con la citata legge n. 265/1999 e normata ora all’art. 32 del T.U. - al fine di incentivare la gestione comprensoriale di servizi e funzioni dei Comuni di minore dimensione demografica, che tuttavia costituisce formula organizzativa volontaria e facoltativa di tutti i Comuni.

Nelle aree montane, in particolare, l’ente locale Comunità montana continua a porsi come soggetto obbligatorio e necessario. Esso - ad avviso dell’UNCCEM - va privilegiato, sia per le accennate funzioni e servizi in forma associata per conto dei comuni componenti, che per l’attività istituzionale tipica della Comunità, rappresentata dalla cura per il complessivo sviluppo del territorio e quindi dalla funzione di programmazione e realizzazione di interventi speciali.

¹ VI Relazione sullo stato della montagna italiana – Par 4.2

In questo contesto, in definitiva, va visto il ruolo istituzionale per la Comunità montana, la quale viene confermata sostanzialmente nella sua connotazione originaria, ma nel contempo assume maggiormente – in parallelo con la disciplina sull'Unione dei comuni – la qualificazione di soggetto associativo dei piccoli Comuni in montagna, in modo da costituire in tale territorio il referente principale per l'esercizio delle competenze comunali associate, con riferimento all'individuazione in sede regionale (decreto legislativo n. 112/98 e T.U. n. 267/2000) degli ambiti e dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni amministrative.

Va quindi tenuta distinta la possibile aggregazione dei comuni nella forma volontaria dell'Unione, consigliata in area non montana, da quella obbligatoria costituita dalla Comunità montana-unione di comuni, la quale assolve alla funzione più ampia e generale di ente locale finalizzato allo sviluppo montano.

Nessuna norma esplicita di legge vieta la costituzione di Unioni di comuni anche in area montana, tuttavia il legislatore - avendo tra l'altro soppresso la norma ²che prevedeva, in caso di coincidenza dell'Unione di comuni con la Comunità montana, la sopravvivenza della prima - ha coerentemente voluto perseguire la linea di contemplare la costituzione di Unioni di comuni (in zona non montana) tenuto conto della presenza e della connotazione giuridica della Comunità montana (essa è per definizione una forma di Unione di comuni) e quindi della sua naturale vocazione ad assolvere al ruolo associativo in montagna.

L'UNCCEM valuta che, all'interno della Comunità montana, la volontà comunale di dare luogo a forme cooperative per specifiche e più limitate necessità di esercizio associato di particolari funzioni e servizi, possa utilmente sostanzarsi in modelli quali quello convenzionale, degli uffici in comune o altra consimile forma, fermo restando il generale ruolo regolatore e organizzatore della Comunità montana.

In definitiva, è necessario che la Comunità montana si ponga effettivamente e concretamente come punto di riferimento autorevole per i Comuni che la costituiscono, in un clima di relazioni efficacemente cooperative con i medesimi.

Essa, abbandonando una visione statica del proprio ruolo, dovrà dare luogo ad iniziative ed attività partecipate e condivise che permettano l'utilizzazione di tutti gli strumenti collaborativi, in particolare di quelli duttili e immateriali quali le convenzioni, per l'esercizio di funzioni e la gestione di servizi

² Legge n. 265/2000, art. 7, comma 7

specifici in ordine ai quali può non essere utile il livello dimensionale della Comunità montana nel suo complesso.

Di fondamentale rilievo è quindi, oggi, lo stabilimento di un vero rapporto collaborativo e cooperativo tra i comuni costituenti la Comunità montana, in ragione del reciproco giovamento che ne può trarre l'azione amministrativa rispetto alle peculiari esigenze di sviluppo del territorio e delle condizioni di vita dei residenti.

Riassumendo:

- il richiamato impianto istituzionale della Comunità montana ne valorizza la funzione aggregativa dei comuni in quanto qualificata come ente locale-unione di comuni;
- le stesse Regioni hanno formalmente stigmatizzato gli inconvenienti connessi alla sovrapposizione e alla moltiplicazione dei livelli associativi, anche in termini di lievitazione di costi, dispersione delle responsabilità e incomprensibilità per i cittadini, affermando la necessità di riqualificare la Comunità montana - ridelimitata territorialmente ove necessario - finalizzandone l'azione amministrativa anche all'esercizio associato a livello intercomunale;
- l'esigenza di evitare duplicazioni di strutture di governo locale montano all'interno dello stesso territorio induce a valutare con attenzione il momento - ancorché non esaustivo - di aggregazione dei comuni della montagna nella Comunità montana-unione di comuni, incoraggiando modalità associative tra comuni, e tra questi e la Comunità montana, "leggere" e immateriali come quelle realizzabili con le convenzioni, senza dare vita a nuove strutture "pesanti" e onerose, quali sarebbero le Unioni di comuni endocomunitarie che si sovrapponevano alle medesime;
- l'UNCCEM si è espressa nei confronti del livello regionale per l'incentivazione finanziaria di tali forme cooperative tra comuni maggiormente flessibili e leggere, quali le convenzioni, e valuta per contro utile la disincentivazione alla costituzione di Unioni di comuni all'interno della Comunità montana;
- l'UNCCEM ha richiamato con forza ad una grande attenzione le Comunità montane affinché, nel momento contingente di particolare sollecitazione verso il decentramento di rilevanti funzioni (sportello unico per le attività produttive, catasto, riforma dell'assistenza e *welfare state*, etc.), esse si attrezzino sempre più e sempre meglio a corrispondere a tali funzioni in un clima di relazioni efficacemente cooperativo con i Comuni che le costituiscono, in modo da assolvere convenientemente al ruolo di unione montana assegnato dalla vigente legislazione. Il futuro della Comunità montana si gioca, infatti, nella capacità di saper esercitare fino in fondo il proprio rinnovato ruolo.